

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

che modifica l'allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l'inserimento delle Figi nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2011) 1082]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/131/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare, esso dispone che i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità del regolamento suddetto.
- (2) Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone altresì che nel compilare o nell'aggiornare gli elenchi va tenuto conto dei controlli UE eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie delle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità o l'equivalenza rispetto alla normativa dell'Unione in materia di mangimi e alimenti e di salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾.
- (3) La decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca ⁽³⁾, elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri cui si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che l'esportazione di tali prodotti nell'Unione rispetta le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell'Unione per tutelare la salute dei consumatori. In particolare, l'allegato II della suddetta decisione reca un elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano.

- (4) Le Figi non figurano attualmente nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2006/766/CE quale paese terzo da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano.
- (5) I controlli UE volti a valutare il sistema di controllo applicato nelle Figi alla produzione di prodotti della pesca destinati all'esportazione nell'Unione, l'ultimo dei quali è stato effettuato nel settembre 2010, unitamente alle garanzie fornite dall'autorità competente delle Figi, indicano che le condizioni applicabili in tale paese terzo ai prodotti della pesca per il consumo umano destinati all'esportazione nell'UE sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione dell'Unione pertinente. È dunque opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2006/766/CE per autorizzare le importazioni dalle Figi di prodotti della pesca destinati al consumo umano.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II della decisione 2006/766/CE, la seguente voce relativa alle Figi è inserita prima della voce relativa alle Isole Falkland:

«FJ	FIGI»	
-----	-------	--

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.